

N.2/2017 C.P.

Tribunale di Ascoli Piceno



Il Tribunale di Ascoli Piceno, composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. Carlo CALVARESI	PRESIDENTE
Dott. Raffaele AGOSTINI	GIUDICE REL.
Dott. Mariangela FUINA	GIUDICE

Riunito in Camera di Consiglio,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per l' ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. " con riserva ", di cui al comma 6 dell' art. 161 L.F., nuova formulazione, redatto nell' interesse di "SOLEDIL S.r.l.", con sede in San Benedetto del Tronto, via Fusinato n. 89, depositato in Cancelleria in data 1 marzo 2017 e pubblicato, a cura del Cancelliere, nel locale registro delle imprese il giorno successivo;

Tenuto conto del fatto che nei confronti della società istante non pendono istanze di fallimento e che la società invoca la concessione del termine massimo di legge, descrivendo la particolare situazione economico-patrimoniale ed evidenziando la necessità di elaborare valutazioni contabili complesse;

Evidenziato comunque sin d' ora che non può essere consentito al debitore di coltivare l'ammissione al concordato preventivo quando il ricorso allo strumento concordatario si configuri come forma di abuso del diritto, ed emergano, a seguito di istruttoria d'ufficio o su segnalazione dei creditori, elementi fattuali concreti indicativi di situazioni illecite o illegittime o comunque dannose per la massa dei creditori, non neutralizzabili neanche dallo strumento offerto dal nuovo secondo comma dell'art. 69 bis l.f.



Considerato che all' istanza risultano allegati i bilanci dell' ultimo triennio, la situazione economico-patrimoniale al 28 febbraio 2017, la visura camerale e il verbale notarile della delibera di presentazione del concordato, e altresì l' elenco nominativo dei creditori con l' indicazione dei relativi crediti;

Ritenuto opportuno riservare la decisione sulle ulteriori richieste sub 3 e 4 di pag. 14 del ricorso, pur supportate da attestazione del professionista abilitato ex art. 182 quinquies L.F. , dopo aver acquisito parere in merito da parte dei nominandi CC.GG.

Ritenuto che, in ossequio all' attuale formulazione dell' art. 161 c. 6 ultima parte L.F. (“ ... Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma... “), si ritiene necessaria la nomina da parte del tribunale di un professionista che provveda ad assumere le opportune informazioni da riportare al tribunale, sulla scorta dei dati contabili dell' azienda e di altre fonti di conoscenza ed eserciti i compiti di vigilanza sanciti dall' art. 161 c. 8 L.F., nuova formulazione, anche al fine di scongiurare eventuali ipotesi di abuso del diritto; che conseguentemente il debitore dovrà depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all' ordine del giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso all' organo commissariale in questa fase pre-concordataria; che il deposito della somma predetta trova giustificazione normativa in base ad un' interpretazione estensiva delle disposizioni fallimentari ed altresì nell' articolo 8 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia), a tenore del quale “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l' anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”.

P.Q.M.



Visto l' art. 161 L.F., nuova formulazione, commi 6, 7 e 10;

FISSA

al legale rappresentante p.t. della società istante termine di 120 giorni dalla pubblicazione del ricorso nel registro imprese, e dunque sino al 29 giugno 2017 compreso, per depositare in Cancelleria la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell' art. 161 L.F

NOMINA

quali Commissari Giudiziali il Dott. Paolo Nigrotti, con studio in Ascoli Piceno, loc. "Lu Battente", via dell' Aspo n. 1 (tel. 0736 / 348931) ed il Dott. Cesare Volpi con studio in San Benedetto del Tronto, via Nazario Sauro n. 162 (tel. 0735-753487

STABILISCE

il termine di quindici giorni entro il quale il ricorrente, a pena di inammissibilità della proposta, deve depositare nella Cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all' ordine del giudice delegato alle procedure concorsuali dell' intestato Tribunale, portante la somma di € 10.000,00, pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento dei commissari giudiziali, sino all' apertura della procedura concordataria;

DISPONE



che il legale rappresentante p.t. della società istante informi il Tribunale ed i commissari giudiziali nominati, a pena di inammissibilità della proposta, mediante nota scritta da depositare presso la Cancelleria fallimentare, ogni 30 giorni a partire dalla ricezione del presente decreto, circa l' andamento complessivo dell' impresa ed in particolare circa la gestione finanziaria della stessa.

RISERVA

ogni opportuna determinazione circa le ulteriori istanze della società, se del caso da circostanziare più puntualmente, una volta acquisito parere motivato dei CC.GG., cui si concede all' uopo termine sino al 15 marzo 2017

Ascoli Piceno, 2 marzo 2017

IL GIUDICE Rel.-Est.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Adriana Cavoletti

